

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

OGGETTO: ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 – RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ESIGIBILITA' – RENDICONTO 2024.

AI SENSI DELL'ART. 239 DEL DLGS 267/2000

Il sottoscritto Dott. Michele Scansani, Revisore Unico dei Conti del Comune di Sonico (BS) in forza del disposto dell'art 239, comma I, lettera b) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, ha ricevuto e preso in esame la proposta di deliberazione avente ad oggetto: ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 – RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ESIGIBILITA' – RENDICONTO 2024." da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale;

TENUTO CONTO che:

- a) l'articolo 3 comma 4 D. Lgs. n. 118/2011 prevede che *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento"*;
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che *"il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto"*;
- c) il citato art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni *"possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di parti importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione al fondo*

pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".

CONSIDERATO che la proposta con la quale si procede al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 è completa della documentazione dimostrativa dell'operazione, quali gli elenchi degli accertamenti e degli impegni aperti al 31/12/2024, la tabella riepilogativa dei residui mantenuti, dei residui cancellati, dei residui reimputati con il relativo prospetto della nuova composizione del Fondo Pluriennale Vincolato e della conseguente variazione di bilancio 2025/2027, ai sensi dell'articolo 228 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATO Che l'adempimento previsto dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 consiste nel riaccertamento ordinario dei residui sia attivi che passivi, in particolare nella ricognizione diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati, della loro esigibilità, della loro affidabilità in ordine alla scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, nonché del permanere delle ragioni alla base delle posizioni debitorie e creditorie ed infine la corretta allocazione in bilancio dei crediti e dei debiti;

Esaminata la documentazione depositata agli atti del servizio finanziario, con la quale il Responsabile del Settore Economico-Finanziario ha proceduto alla ricognizione e verifica dei residui (insussistenza per eliminazione dei residui attivi e passivi o mantenimento degli stessi in quanto esigibili) da cui è emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate, ma non esigibili alla data del 31/12/2024;

Ritenuta corretta la procedura eseguita per la ricognizione e la connessa analisi di valutazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 volta a verificare per ciascuno di essi le ragioni del mantenimento, della eventuale cancellazione laddove non esistente l'obbligazione giuridica e le ragioni della eventuale reimputazione ad annualità successive al 2024 per variazioni nella maturazione delle condizioni di esigibilità

DATO ATTO che il fondo pluriennale vincolato in entrata, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

FPV CON VARIAZIONE DI RIACCERTAMENTO RESIDUI 31/12/2024

PARTE CORRENTE					
Residui passivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati al 2025 e successivi	€40.760,72	Residui passivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati al 2026 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati al 2027 e successivi	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati al 2025	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati al 2026	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati al 2027	€ 0,00
Diff. = incremento FPV Entrata 2025	€ 40.760,72	Diff. = incremento FPV Entrata 2026	€ 0,00	Diff. = incremento FPV Entrata 2027	€ 0,00

PARTE CAPITALE					
Residui passivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati al 2025 e successivi	2.769.326,53	Residui passivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati al 2026 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati al 2027 e successivi	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2024 cancellati e	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2024 cancellati e	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2024 cancellati e	€ 0,00

reimputati al 2025		reimputati al 2026		reimputati al 2027	
Diff. = incremento FPV Entrata 2025	2.769.326,53	Diff. = incremento FPV Entrata 2026	€ 0,00	Diff. = incremento FPV Entrata 2027	€ 0,00

VERIFICATA:

- la correttezza delle procedure adottate per l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui;
- la correttezza nella rideterminazione della composizione del FPV sia di parte corrente sia di parte capitale derivante dalla reimputazione dei residui;
- la coerenza della conseguente variazione di bilancio con l'operazione di riaccertamento e la rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

In conformità ai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore Economico-Finanziario ;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione della giunta comunale con la quale si procede al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011.

Borgo Virgilio (MN), li 31 marzo 2025

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Michele Scarsani

